

INTEGRAZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CON LA FORMULA STANDARD AD ESITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E DELLA CONSULTAZIONE IN MATERIA ATTUATA DALL'IVASS CON LA LETTERA AL MERCATO 10 AGOSTO 2016

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 7 Febbraio 2017

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione attuata dall'IVASS con la lettera al mercato del 10 agosto 2016 recante le aspettative dell'Istituto in materia di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite nell'ambito della formula standard, ad esito dell'indagine conoscitiva avviata dall'IVASS con lettera al mercato del 3 agosto 2015.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 4 soggetti:

- [ANIA-Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.](#)
- [Gruppo Generali](#)
- [CROFI](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascuna parte commentata o proposta, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Regolamento n.17/2015 modificato dopo la pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento di consultazione n.17/2015 e della lettera al mercato in oggetto, viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 35 del 7 Febbraio 2017 recante disposizioni in materia di aggiustamento per la capacità di aggiustamento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard.

Commenti alla Lettera al mercato del 10/08/2016

INTEGRAZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CON LA FORMULA STANDARD AD ESITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'AGGIUSTAMENTO PER LA CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DI PERDITE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E DELLA CONSULTAZIONE IN MATERIA ATTUATA DALL'IVASS CON LA LETTERA AL MERCATO 10 AGOSTO 2016

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.
 Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato il punto a cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.
 Nella quarta colonna è indicato la lettera a cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.
 Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.
 Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.
 Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Punto	Lettera	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	ANIA	Osservazioni generali		<p>Si evidenzia come la lettera indichi come l'indagine conoscitiva sia indirizzata alle compagnie che calcolano il proprio requisito di capitale mediante Formula Standard. Si chiede conferma che le imprese che adottano modelli interni completi o parziali possano utilizzare criteri differenti da quelli illustrati dall'IVASS nella lettera in oggetto.</p>	<p>Le risoluzioni ai commenti pervenuti, dettagliate di seguito, concorrono alla definizione del quadro regolamentare relativo al calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle imposte differite per le imprese che utilizzano la formula standard.</p> <p>Pertanto le risoluzioni fornite</p>

				<p>in questo ambito devono essere considerate congiuntamente alle risoluzioni dei commenti pervenuti a fronte della consultazione pubblica dello schema di Regolamento n.17, recante disposizioni in materia di LAC DT.</p> <p>Le soluzioni ospitate nel presente Regolamento e i chiarimenti interpretativi forniti in tale documento aggiornano le corrispondenti indicazioni fornite con lettera al mercato del 10 agosto, che su tali aspetti è quindi da intendersi superata.</p> <p>Nell'ambito dell'autorizzazione del modello interno, l'IVASS, tenuto conto di quanto stabilito per l'utilizzo della standard formula, potrà valutare eventuali specifiche modalità di trattamento della LAC DT.</p>
2	CROFI	Osservazioni generali	<ul style="list-style-type: none"> • Le limitazioni prospettate da IVASS, non essendo gli approcci consolidati a livello europeo, appaiono sfavorevoli per le imprese italiane in termini di stima dei requisiti di capitale. • L'imposizione del vincolo temporale per il calcolo della parte di SCR relativo all'adjustment per DT non è coerente dal punto di vista metodologico 	<p>L'intervento regolamentare dell'IVASS si colloca nei binari identificati dall'ordinamento e promuove comportamenti volti a salvaguardare il principio di prudenza che deve guidare il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Le risoluzioni ai</p>

			<p>con la mancanza di un analogo vincolo per la valutazione del bilancio a valori di mercato. Ciò appare alterare l'impostazione Solvency II che richiede il calcolo di un requisito sulla base di uno shock VaR al 99,5% del market-consistent balance sheet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si ritiene opportuno che le società che adottano il modello interno possano mantenere la possibilità di valutare nell'ambito della propria modellistica l'incertezza relativa alle proiezioni e il periodo stesso di proiezione. 	<p>commenti riportate di seguito tengono debitamente in considerazione aspetti di <i>level playing field</i> in raffronto alle prassi adottate negli altri paesi europei.</p> <p>Con riferimento all'osservazione del secondo alinea si veda la risoluzione al commento n. 5.</p> <p>Con riferimento all'osservazione del terzo alinea, si veda la risoluzione al commento n. 1.</p>
3	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.	Osservazioni generali	<ul style="list-style-type: none"> • Nella lettera al mercato del 10/8/2016 (la "Lettera") viene prospettata l'introduzione di limitazioni ulteriori, rispetto a quelle incluse nella normativa primaria e nelle <i>guidelines</i> Eiopa, per la quantificazione della LAC DT. Tali limitazioni ulteriori non appaiono allo stato attuale rispondenti ad una prassi omogenea a livello di autorità di vigilanza europee. Conseguentemente, le imprese italiane, già soggette ad un regime fiscale che, rispetto ad altri paesi, limita i tempi della deducibilità per taluni costi, verrebbero ulteriormente svantaggiate nei confronti delle imprese concorrenti estere alle quali potrebbe essere consentita una quantificazione più elevata della 	<p>Con riferimento all'osservazione del primo alinea, si veda la prima parte della risoluzione del commento n. 2.</p>

				<p>LAC DT e, di conseguenza, una riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nella Lettera non viene specificato se le limitazioni proposte si debbano applicare anche alle compagnie che abbiano ottenuto l'approvazione all'utilizzo del modello interno ai fini della misurazione della solvibilità. Al riguardo, si ritiene opportuno mantenere la possibilità per le imprese che abbiano adottato il modello interno, di valutare nell'ambito della propria modellistica inerente al calcolo del SCR, l'incertezza implicita nel piano di recuperabilità e il periodo di proiezione. 	<p>Con riferimento all'osservazione del secondo alinea, si veda la risoluzione del commento n. 1.</p>
4	GRUPPO GENERALI	Osservazioni generali		<p>Le Compagnie italiane del Gruppo Generali, indipendentemente siano autorizzate o meno all'utilizzo del modello interno di rischio dall'Istituto, utilizzano la stessa metodologia ed approccio per la valutazione delle poste fiscali nella determinazione del capitale disponibile e quello richiesto, approccio che si ritiene coerente con la Direttiva. Le considerazioni sotto rappresentate sono estendibili a tutte e due le fattispecie di modello.</p>	<p>Si veda la risoluzione del commento n. 1.</p>
5	ANIA	26	<p>a) Orizzonte temporale delle valutazioni - coerente con la prassi utilizzata da ciascuna impresa nella definizione delle previsioni strategiche, e comunque non superiore ai 5</p>	<p>Osservazioni_1:</p> <p>Si evidenzia come l'applicazione di un orizzonte temporale limitato al massimo a 5 anni conduca ad un eccessivo grado di prudenzialità non coerente con i processi valutativi della compagnia; in particolare si osserva come:</p> <ul style="list-style-type: none"> Il limite di riportabilità di perdite fiscali pregresse non è più limitato ai 5 esercizi successivi, come in precedenza. Pertanto le perdite fiscali pregresse possono essere recuperate anche in periodi di tempo più lunghi, inoltre tale limite non trova alcun 	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>All'Art 13 del Regolamento è definita la disciplina inerente alle valutazioni prudenti che l'impresa deve operare per valutare i redditi imponibili futuri ai fini dell'ammissibilità dell'aggiustamento LAC DT</p> <p>In coerenza con quanto disciplinato dall'art 20 del</p>

			<p>anni</p>	<p>riscontro né a livello normativo né a livello di principi contabili (OIC 25 o IAS 12).</p> <ul style="list-style-type: none"> – In una prospettiva di continuità aziendale, ci si attende che l’Impresa produca redditi imponibili oltre il periodo di piano e/o il limite massimo dei 5 anni imposto dalla lettera. – Parte delle DTA generatesi alla data di valutazione (tempo T0) sono recuperabili per normativa fiscale (es. riserva sinistri) ben oltre il periodo massimo imposto (5 anni). – Dimostrare la recuperabilità delle DTA (iscritte nel Bilancio di solvibilità e calcolate come imposte differite nozionali) impedendo il riconoscimento dei redditi imponibili e del riversamento delle DTL oltre il periodo di piano d’impresa (o comunque oltre il limite massimo dei 5 anni), non è equo, in quanto vengono riconosciuti tutti i costi (rientro di DTA), ma non tutti i ricavi (rientro di DTL) o i redditi imponibili da nuova produzione che possono essere fatti valere a copertura delle DTA. <p>Inoltre il documento in consultazione n. 3/2016, art.20 c.4.b, contempla la possibilità di prendere in considerazione proventi attesi generati nei periodi al di fuori della pianificazione strategica dell’attività dell’impresa.</p> <p>Proposte_1:</p> <p>Si richiede di ritenere ammissibili orizzonti temporali che vadano oltre i 5 anni.</p> <p><u>In caso contrario si rischia di ipotizzare che la compagnia smetta di produrre reddito, come se venisse posta in liquidazione contrariamente ai criteri di valutazione di Solvency II che si basano</u></p>	<p>Regolamento IVASS in materia di <i>valutazione di attivi e passivi diversi dalle riserve tecniche</i> (in recepimento delle relative Lineeguida EIOPA) ma considerando il maggiore grado di incertezza connesso alle previsioni sull’attività dell’impresa a seguito del verificarsi della perdita dell’articolo 207 degli Atti delegati, si richiede alle imprese di individuare un orizzonte temporale definito e parametri di riduzione progressivi, crescenti nel tempo, da applicare ai probabili redditi futuri attestati. Il Regolamento individua parametri di riduzione minimi per le proiezioni successive al primo triennio, a cui l’impresa può derogare in presenza di documentate evidenze della maggiore attendibilità delle valutazioni operate.</p>
--	--	--	--------------------	---	---

				<p>sull'approccio <i>going concern</i>.</p> <p><u>L'orizzonte temporale di riferimento può inoltre essere superiore a quello previsto dal piano strategico, facendo estrapolazioni e chiaramente ipotizzando la dovuta incertezza nei calcoli del reddito futuro tassabile.</u></p>	
6	CROFI	26	<p>a) Orizzonte temporale delle valutazioni - coerente con la prassi utilizzata da ciascuna impresa nella definizione delle previsioni strategiche, e comunque non superiore ai 5 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il limite di recuperabilità fissato in 5 anni non trova riscontro nella normativa fiscale italiana. Inoltre, sotto il profilo della valutazione contabile, tale limitazione prudenziale non concorda con l'impostazione Solvency II e IFRS basata su valori di mercato. • Si fa presente che, soprattutto nelle assicurazioni sulla vita, il recupero delle nDTA si realizza in periodi molto lunghi, che vanno ben oltre 5 anni. Il limite proposto implicherebbe una considerevole sottostima della LAC DT. • Un cut-off a 5 anni è penalizzante in quanto non permette di applicare in pieno le ipotesi accettate in applicazione dello IAS12, non considera la natura diversa delle perdite fiscali, non permette di cogliere a pieno il peak to recovery osservato dai modelli al di là dei 5 anni e più generalmente, penalizza il dialogo tra imprese assicurative e vigilanza sulle specificità di ogni impresa assicurativa sul tema. • Si ritiene che l'orizzonte temporale delle valutazioni sulla recuperabilità non dovrebbe essere limitato al solo periodo preso in considerazione per le proprie previsioni strategiche, ma dovrebbe essere ammesso un 	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si veda la risoluzione del commento n. 5.</p>

				<p>periodo più esteso senza specifiche limitazioni, fatta salva la necessità di adottare adeguati aggiustamenti per i periodi successivi a quello definito nell'ambito del piano strategico, per tenere conto dell'incertezza.</p>	
7	<p>UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.</p>	26	<p>a) Orizzonte temporale delle valutazioni - coerente con la prassi utilizzata da ciascuna impresa nella definizione delle previsioni strategiche, e comunque non superiore ai 5 anni</p>	<p>In primo luogo, si ritiene che l'orizzonte temporale delle valutazioni sulla recuperabilità non dovrebbe essere limitato al solo periodo preso in considerazione nel piano industriale, ma dovrebbe essere ammesso un periodo più esteso derivante <u>dall'estrapolazione dello stesso</u>, in linea con quanto ammesso per la recuperabilità delle DTA nello scenario di base.</p> <p>Si ritiene, infatti, che l'introduzione di un vincolo nell'orizzonte temporale delle valutazioni ai fini del calcolo della LAC DT determini una incoerenza metodologica rispetto ai criteri di valutazione delle attività e delle passività, basati sui principi della <i>market consistency</i>. L'SCR, che rappresenta la perdita massima stimata del valore del Net Asset Value delle Compagnie assicurative o dei Gruppi calcolato secondo i citati principi, subirebbe l'impatto derivante dall'introduzione di un vincolo temporale fissato arbitrariamente e non coerente con le metodologie di valutazione economica in condizioni di incertezza.</p> <p>In secondo luogo, si ritiene che il limite temporale fissato dall'Autorità con la lettera al mercato del 10/8/2016 (la "Lettera") non sia coerente con il requisito di "probabilità" identificato dallo IAS 12 con riferimento alle condizioni di iscrivibilità dei benefici potenziali derivanti da differenze temporanee o perdite fiscali riportabili.</p> <p>In particolare si rileva che lo IAS 12 (par. 34-36), con riferimento alla rilevazione di eventuali attività fiscali</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si veda la risoluzione del commento n. 5.</p>

differite su perdite fiscali:

- i) Precisa che i requisiti per la rilevazione di attività fiscali differite derivanti dal riporto a nuovo di perdite fiscali sono i medesimi applicabili alla rilevazione di attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee deducibili;
- ii) Richiede, per l'iscrivibilità di attività fiscali differite, qualora non siano disponibili differenze temporanee imponibili sufficienti, la presenza di "evidenze convincenti" che sarà disponibile un reddito imponibile tale da consentire il recupero delle perdite fiscali esistenti;
- iii) Indica che, tra i criteri da tenere in considerazione al fine di valutare il requisito di probabilità, deve essere tenuto in considerazione se le perdite fiscali non utilizzate derivino da cause identificabili che è improbabile che si ripetano (concetto assimilabile alla perdita prevista dall'art. 207 del Reg. UE 2015/35);
- iv) Non definisce un orizzonte temporale massimo superato il quale gli imponibili futuri previsti perdano il requisito di "probabilità" e, conseguentemente, non possano essere tenuti in considerazione al fine di valutare la rilevazione di eventuali attività fiscali differite derivanti da perdite fiscali e, tantomeno, da differenze temporanee.

Le indicazioni fornite dall'Autorità, congiuntamente a quanto indicato al successivo punto c), comportano, nella sostanza, che, successivamente all'orizzonte temporale delle valutazioni coerente con la prassi utilizzata per le previsioni strategiche di ciascuna

compagnia e comunque non superiore ai 5 anni, si assuma, ai fini della valutazione della LAC DT, un azzeramento della capacità di generare imponibili futuri che risulta non coerente con il concetto di "probabilità" identificato dallo IAS 12. Tale ipotesi di azzeramento risulta, in particolare, eccessivamente prudenziale quando applicata ad entità giuridiche che abbiano evidenziato, nel corso degli anni, una redditività media ampiamente positiva e una elevata capacità di utilizzo di eventuali perdite fiscali consuntivate.

Per determinare la quota di nDTA ammissibili, tenendo altresì in considerazione la maggiore aleatorietà che caratterizza gli imponibili per i periodi successivi a quelli inclusi nella pianificazione strategica, si propone di prevedere, anziché l'introduzione di un limite massimo all'orizzonte temporale di recupero, l'adozione di opportuni parametri di riduzione

degli imponibili attesi, da applicare agli imponibili di esercizi successivi al periodo di pianificazione esplicita, basati sulla rischiosità di ciascuna impresa e crescenti nel tempo. Si segnala che tale approccio è coerente con gli orientamenti in corso di formalizzazione a livello di industria assicurativa europea, nonché con la modalità con la quale le imprese valutano la recuperabilità di altre attività (avviamenti a vita utile indefinita) nell'ambito del bilancio IAS/IFRS.

Infine le indicazioni citate dall'Autorità circa la necessità di "*evidenze convincenti*", in particolar modo richiamate al punto 19, fanno riferimento a specifiche condizioni fissate dallo IAS 12 a proposito della rilevazione di eventuali attività fiscali differite derivanti da perdite fiscali riportabili. Si rileva però che le imposte differite nozionali attive identificate nel punto 8 della Lettera deriverebbero non solo da perdite

				<p><u>fiscali riportabili ma anche da differenze temporanee</u> in relazione alla deducibilità differita di talune componenti della perdita stimata nello scenario di shock sottostante il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (a titolo esemplificativo svalutazioni su titoli di capitale e variazioni in aumento delle riserve sinistri). Si ritiene, in questo senso, improprio che nelle indicazioni contenute nella Lettera non vengano operate distinzioni tra queste due categorie, per le quali, invece, sono contenute specifiche indicazioni in ambito dei principi contabili internazionali. Si segnala, in proposito, ad esempio, come l'Autorità di Vigilanza tedesca abbia fissato un orizzonte temporale massimo di recupero per l'iscrizione di DTA su perdite fiscali (nell'ambito della situazione patrimoniale di solvibilità) ma non abbia altresì definito un limite analogo per le DTA derivanti da differenze temporanee. Si propone, in tal senso, nell'ipotesi che l'osservazione al punto precedente non sia accolta, di introdurre quantomeno una differenziazione nelle regole prudenziali a seconda dell'origine delle nDTA, consentendo di tenere in considerazione, per le nDTA derivanti da differenze temporanee, un orizzonte temporale più ampio di quello previsto dal punto 19.</p>
8	GRUPPO GENERALI	26	<p>a) Orizzonte temporale delle valutazioni - coerente con la prassi utilizzata da ciascuna impresa nella definizione delle previsioni strategiche, e comunque non superiore ai 5</p>	<p>Osservazione:</p> <p>La richiesta di considerare un orizzonte temporale massimo di riversamento di 5 anni, non considerando le DTL che si riverseranno oltre tale lasso di tempo, è ritenuto eccessivamente prudenziale e penalizzante per la Compagnia, oltre a non essere consistente con il framework complessivo di valutazione. La Direttiva prevede in generale che tutti i cashflows siano proiettati per un orizzonte temporale coerente con la durata dei contratti, nel rispetto del principio del contractual boundaries. Si ritiene che tale principio debba valere anche per le poste fiscali sia attive che</p>

			<p>anni</p>	<p>passive, coerentemente con utili e perdite prodotti nell'orizzonte temporale considerato.</p> <p>Peraltro, l'orizzonte temporale di 5 anni proposto non trova alcun riscontro né a livello normativo né a livello di principi contabili (OIC 25 o IAS 12). Sul punto è utile rammentare che la normativa fiscale italiana prevede delle differenze temporanee deducibili con tempistiche di riassorbimento anche superiori ai 5 anni (es. quote pregresse di svalutazioni su crediti verso assicurati o della variazione della riserva sinistri).</p> <p>In aggiunta, come già sopra indicato, l'imposizione di un orizzonte temporale massimo di 5 anni per il calcolo della fiscalità differita, creerebbe un elemento di disomogeneità e incoerenza con altri processi valutativi quali ad esempio il Market Value Balance Sheet ("MVBS") e il conseguente calcolo degli Own Funds ("OF"). Si sottolinea come l'introduzione di un diverso criterio valutativo fra MVBS / OF e SCR implicherebbe la negazione della definizione alla base di Solvency II, per cui l'SCR è il VaR(99,5) a 1y degli OF, visto che esso sarebbe valutato al netto delle tasse calcolate su di un orizzonte temporale diverso.</p> <p>Proposta 1:</p> <p>Si ritiene opportuno considerare nel calcolo delle DTL nette (dove l'eliminazione del rischio di doppio computo è già considerata) ammissibili a compensazione delle nDTA un orizzonte temporale coerente con il principio di contractual boundaries dei contratti, come previsto dalla Direttiva, in linea con la determinazione degli altri valori bilancistici (MVBS e OF).</p> <p>Osservazione:</p> <p>Il vincolo temporale per le valutazioni dell'ammissibilità delle nDTA derivante da proiezioni di</p>	<p>Proposta 1 accolta.</p> <p>La disciplina regolamentare non fissa limiti temporali per le valutazioni di ammissibilità delle nDTA derivanti da DTL nette (cfr art. 12), fermo restando il divieto del doppio computo di DTL già prese a riferimento per l'ammissibilità delle DTA imputate nello stato patrimoniale di solvibilità</p>
--	--	--	--------------------	--	---

				<p>utili futuri non dovrebbe essere limitato allo strategic plan.</p> <p>Il documento in consultazione n. 3/2016, art.20 c.4.b, contempla la possibilità di prendere in considerazione proventi attesi generati nei periodi al di fuori della pianificazione strategica dell'attività dell'impresa.</p> <p>Proposta 2:</p> <p>Prevedere che l'orizzonte temporale per le valutazioni dell'ammissibilità delle nDTA derivante da proiezioni di utili futuri possa essere superiore a quello previsto dal piano strategico, applicando estrapolazioni e fattori di correzione prudenziali che tengano conto della crescente incertezza nei calcoli del reddito tassabile nell'allontanarsi dalle previsioni formulate per il piano strategico. Ad esempio, il reddito tassabile potrebbe essere abbattuto da percentuali crescenti pari a 25%, 50%, 75% implicando quindi che nel 4° anno di proiezione dopo il piano strategico la percentuale di abbattimento corrisponda al 100%.</p>	<p>valutato ante stress (cfr art 16).</p> <p>Proposta 2 parzialmente accolta.</p> <p>Per le analisi di ammissibilità a fronte di redditi imponibili futuri si veda, invece, la risoluzione del commento n. 5.</p>
9	ANIA	26	<p>b) Coerenza delle valutazioni prospettiche con le valutazioni prudenziali sottostanti l'ORSA, opportunamente riconsiderate per tenere conto dello stress</p>	<p>Osservazioni_2:</p> <p>Si richiede che la verifica della compensabilità delle DT sia effettuata sulla base della tipologia e dell'esercizio di riversamento delle stesse. Altresì, viene richiesto che venga utilizzato un orizzonte temporale di riversamento di 5 anni, non considerando le DTL che si riverseranno oltre tale lasso di tempo. Si rende necessario stabilire il trattamento delle imposte differite a cosiddetto rientro "indefinito", ovvero quelle per le quali la norma non prevede un rientro in quote. Vi è il rischio che parte delle DTL non possa essere considerata a copertura delle DTA qualora non si riesca a dimostrarne il rientro entro il termine dei 5 anni.</p>	

Inoltre data la complessità delle procedure di determinazione del SCR per i maggiori gruppi assicurativi, non vi sono informazioni sufficienti a determinare i flussi dei rientri, rendendo quindi complicata la stima dei riversamenti delle DT sul piano temporale; l'Istituto richiede inoltre che vengano svolte simulazioni per verificare che l'approccio adottato non conduca ad errori significativi, richiesta che sembra un po' troppo onerosa considerando che si fa riferimento all'adozione di un metodo semplificato.

Proposte_2:

NA

Osservazioni_3:

Nel valutare l'utilizzabilità delle Notional DTA, nel punto 20.a viene richiesta l'esclusione di *management actions* non coerenti con la situazione *post stress*, riportando come possibile esempio di *management action* esclusa, la realizzazione di utili dalla vendita di partecipazioni strategiche.

Proposte_3:

Si osserva come nella predisposizione delle proprie politiche di Gestione del Capitale, una riduzione del Solvency Ratio rispetto agli obiettivi aziendali potrebbe comportare la valutazione di attività di de-risking, quali la dismissione di investimenti non più compatibili con la riduzione degli Own funds. Si rischia di non essere coerenti con una sana attività di Risk Management.

Con riferimento all'osservazione 2, si veda la prima parte della risoluzione al commento n. 8.

Proposta 3 non accolta.

Il Regolamento comunque chiarisce che le future misure di gestione definite nelle valutazioni dell'aggiustamento LAC DT devono essere definite nel rispetto dell'art 23 degli Atti delegati ed in coerenza le ipotesi usate nelle valutazioni dei moduli di rischio della formula standard che hanno portato a definire lo scenario di

			<p>Osservazioni_4:</p> <p>Non appare chiaro cosa si intenda per <i>evidenze convincenti</i> per l'adozione di ipotesi che prevedano per la Compagnia di realizzare utili futuri in seguito ad una perdita di cui all'art. 207 degli Atti Delegati, così come indicato nel punto 19.</p> <p>Si evidenzia come tale evento di perdita rappresenti attualmente per le compagnie solamente un'ipotesi e quindi non sia possibile stabilire affidabilmente con <i>evidenze convincenti</i> quale sarebbe l'impatto di un simile evento.</p> <p>Proposte_4:</p> <p>Si richiede di indicare dei parametri per poter simulare le contrazioni di mercato osservabili in seguito al verificarsi di un tale evento o di consentire alle Compagnie, in caso di assenza di tale indicazione, di poter indicare quali sono i fattori chiave presi in considerazione nella predisposizione del piano post stress.</p> <p>Osservazioni_5:</p> <p>Nel valutare l'utilizzabilità delle Notional DTA, nel punto 20.b, viene richiesta l'esclusione di ipotesi di completo recupero dei valori di mercato osservati nella situazione ante stress.</p> <p>Si osserva come l'ipotesi risulti essere eccessivamente</p>	<p>perdita di cui all'art 207 degli Atti delegati.</p> <p>Proposte 4 e 5 parzialmente accolte.</p> <p>L'articolo 13 del Regolamento detta principi applicativi per individuare una stima prudente della redditività imponibile prospettica. La scelta dei fattori chiave ed i parametri concreti da considerare nell'analisi, nonché gli approcci quantitativi di valutazione, rientrano nei margini di discrezionalità che la normativa Solvency II lascia alle imprese nella scelta dei concreti comportamenti da adottare, purché utilizzati nel rispetto dei principi generali che fondano il nuovo framework regolamentare, ivi incluso il principio di disporre di evidenze che giustificano le scelte operate.</p>
--	--	--	---	--

				<p>restrittiva a fronte anche di recenti crisi dei mercati finanziari (es. bolla new economy, crollo World Trade Center), per le quali il livello dei mercati finanziari è tornato ai valori pre crisi in un ridotto periodo di anni, compatibile con l'orizzonte di proiezione degli utili futuri attesi.</p> <p>Proposte_5:</p> <p>Si richiede pertanto di considerare la possibilità di scenari di recupero dei mercati finanziari.</p>	
10	CROFI	26	<p>b)Coerenza delle valutazioni prospettiche con le valutazioni prudenziali sottostanti l'ORSA, opportunamente riconsiderate per tenere conto dello stress</p>	<ul style="list-style-type: none"> Si osserva che - per quanto debba sussistere coerenza tra ipotesi alla base dell'ORSA e valutazione della LAC delle DTA nello scenario ante stress - per valutare la recuperabilità delle DTA dopo il verificarsi dell'evento di stress, occorrerebbe analizzare il più possibile la realtà economica osservata dopo il verificarsi di tali eventi di perdita, considerando anche le opportunità (storicamente verificatesi) che possono essere sfruttate dalle compagnie. Si considera che le ipotesi di analisi a priori prudenziali, compromettano il dialogo sulla capacità di ciascuna impresa assicurativa di realizzare proiezioni ragionevoli e plausibili. Si considera più ragionevole l'approccio della Banca d'Inghilterra, che risulta più flessibile: si veda lo statement SS2/14 di aprile 2014 in cui afferma che "Supervisory judgement will be based on knowledge of the firm and information primarily related to business projections provided by firms". <p>Si osserva che i piani industriali delle compagnie (e di conseguenza le relative valutazioni ORSA) sono caratterizzati da diversi orizzonti temporali nel rispetto</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il Regolamento non ospita previsioni concernenti il rapporto tra ORSA e previsioni elaborate nel contesto del calcolo del LAC. In ogni caso, l'articolo 13 detta principi applicativi per individuare una stima prudente della redditività imponibile prospettica (cfr. anche risoluzione al commento n. 9, osservazione n. 4).</p> <p>Nella relazione periodica all'IVASS (RSR) l'impresa è tenuta a descrivere delle ipotesi sottostanti dette stime della nuova produzione (Allegato 1 al Regolamento).</p>

				del minimo di tre anni. La dimostrabilità della coerenza con l'ORSA risulterebbe più difficoltosa al crescere dello scostamento tra periodo di piano industriale e orizzonte per la recuperabilità delle DT: ciò comporterebbe difformità di trattamento	
11	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.	26	b) Coerenza delle valutazioni prospettiche con le valutazioni prudenziali sottostanti l'ORSA, opportunamente riconsiderate per tenere conto dello stress	<p>- Con riferimento all'osservazione formulata dall'Autorità che si attende che non vengano presi in considerazione scenari di completo recupero dei valori di mercato rilevati nella situazione ante stress, nell'ambito dell'orizzonte temporale considerato, si precisa che tale osservazione è in contrasto con le evidenze storicamente osservate sul mercato, in particolare per certe tipologie di rischi. Ad esempio, con riferimento al rischio <u>equity e immobiliare</u> si è spesso osservata una situazione di recupero dopo scenari di forte stress ("bounce back"), con valori post recupero superiori a quanto osservato nel periodo ante stress. Con riferimento alla valutazione dei titoli obbligazionari, storicamente si è osservato che il periodo di recupero post shock risulta essere compreso in un orizzonte temporale di 5 anni, ancorché in alcuni mercati si siano osservati periodi di recupero più brevi. Come tale si ritiene non opportuno limitare la possibilità di considerare scenari di completo recupero in modo generico, ma dovrebbe essere specificato per quali classi di investimento debba essere considerata tale limitazione.</p> <p>Circa la considerazione formulata dall'Autorità di Vigilanza, in cui viene specificato che lo stress presuppone andamenti negativi del mercato in generale, compromettendo le prospettive di crescita dell'impresa, si evidenzia che il ramo danni beneficia</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si vedano le risoluzioni ai commenti n.9 (proposta 4 e 5) e 10.</p>

				<p>della continuità del bisogno di copertura assicurativa anche nello scenario post-shock e potenzialmente di un incremento di esso. Ad esempio, negli anni successivi all'evento catastrofico dell'uragano Katrina, all'attacco alle torri gemelle o al terremoto in Giappone, le imprese assicurative dei paesi interessati dagli eventi, hanno rilevato un aumento dell'utile nel ramo danni.</p> <p>Con riferimento alle limitazioni poste nel paragrafo 20 della Lettera, si ritiene che un approccio simile a quello proposto dalla Banca d'Inghilterra e citato nel suo statement SS2/14 di aprile 2014 ("<i>Supervisory judgement will be based on knowledge of the firm and information primarily related to business projections provided by firms.</i>") consenta di cogliere maggiormente le specificità delle singole imprese lasciando poi all'Autorità le valutazioni in merito alle ipotesi considerate.</p>	
12	GRUPPO GENERALI	26	<p>b) Coerenza delle valutazioni prospettiche con le valutazioni prudenziali sottostanti</p>	<p>Osservazione:</p> <p>L'Istituto richiede che vengano svolte simulazioni, utilizzando ipotesi realistiche <i>post stress</i>, per verificare che l'approccio adottato non conduca ad errori significativi. In tale ottica, per determinati risk indicator (come quello azionario) si può ritenere realistico un recupero a livelli pre stress all'istante post stress, nella logica dell'andamento dei cicli economici.</p> <p>Proposta:</p> <p>Si potrebbe ipotizzare che il riversamento della fiscalità differita sia coerente con le assunzioni effettuate ai fini ORSA per la proiezione del piano strategico, opportunamente corretto per considerare</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si vedano le risoluzioni ai commenti n.9 e10.</p>

			I'ORSA, opportunamente riconsiderate per tenere conto dello stress	che le ipotesi <i>ante stress</i> possano subire modifiche dallo stress stesso, in linea realistica coerente con il framework complessivo. Tale approccio deve comunque seguire le logiche utilizzate per le valutazioni (stress istantaneo), con le opportune semplificazioni per l'adattamento degli utili attesi <i>post stress</i> del piano strategico.	
13	ANIA	26	c)Valutazioni di ammissibilità delle nDTA derivanti da DTL nette, per medesima tipologia di imposta connotata dagli stessi tempi di riconoscimento	<p>Osservazioni_6: Si evidenzia che volendo cercare una corrispondenza temporale occorrerebbe simulare gli effetti dell'ambiente stressato sulle singole voci del bilancio al fine di delineare in quale anno ciascuna di tali differenze sarà riconosciuta. Questo tipo di esercizio, esteso a tutti i tipi di stress che possono avere un impatto sul bilancio, è estremamente complesso e richiedere strumenti attuariali sofisticati.</p> <p>Questo tipo di approccio non consentirebbe alle imprese di utilizzare profitti tassabili futuri per l'aggiustamento per imposte differite oltre a richiedere assunzioni sullo sviluppo dei flussi di cassa, dettagliati per tipologia, con tecniche sofisticate che dovrebbero fare molto affidamento sul giudizio esperto, ad esempio nel prevedere anche gli effetti sulle riserve locali.</p> <p>Si osserva infine che la normativa fiscale vigente prevede la compensazione di perdite fiscali pregresse con imponibili fiscali futuri da intendersi nella loro interezza e senza particolare riferimento a specifiche voci del bilancio.</p> <p>In generale il limite dei 5 anni anche in tale caso risulta essere limitativo per quanto già in precedenza evidenziato.</p>	Con riferimento all'osservazione n. 6, si veda la risoluzione al

				<p>Proposte_6: NA</p> <p>Osservazioni_7: Dalle informazioni raccolte dall'Istituto è emerso che alcune imprese hanno determinato imposte differite IRAP sulla perdita da shock senza supportare con delle evidenze specifiche tale decisione. La normativa IRAP non prevede la riportabilità delle perdite fiscali, pertanto la determinazione dell'IRAP sull'intero importo della perdita da shock sarebbe difficilmente giustificabile.</p> <p>Proposte_7: In presenza di sufficienti informazioni, si potrebbe ipotizzare di determinare imposte anticipate IRAP su una quota parte della perdita fino a concorrenza della somma tra imposte correnti IRAP e imposte differite IRAP di cui si prevede il riversamento nell'anno dello shock.</p>	<p>commento n. 8.</p> <p>Proposta 7 non accolta. Le imposte differite nozionali attive rilevate per il regime relativo all'IRAP non concorrono al calcolo della LAC DT, in quanto, non soddisfano i requisiti di ammissibilità definiti all'art. 12 del Regolamento.</p>
14	CROFI	26	<p>c)Valutazioni di ammissibilità delle nDTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Un'interpretazione letterale di questa regola costringerebbe l'impresa a fare il confronto, anno per anno, tra tipo di perdita temporanea e tipo di profitto. Si propone di eliminare tale requisito in quanto non si riscontra che esista una regola fiscale italiana che impone tale tipo di confronto. • La richiesta di effettuare simulazioni per verificare che l'approccio adottato non conduca ad errori significativi appare onerosa in caso di adozione di un metodo semplificato. <p>E' richiesto che la verifica della compensabilità delle DT sia effettuata sulla base della tipologia e dell'esercizio di riversamento delle stesse: potrebbero</p>	<p>Si veda la risoluzione al commento n.8, proposta 1.</p>

			<p>derivanti da DTL nette, per medesima tipologia di imposta connotata dagli stessi tempi di riconoscimento</p>	<p>risultare insufficienti</p> <p>le informazioni per determinare i flussi dei rientri, rendendo quindi complicata la stima dei riversamenti delle DT sul piano temporale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si fa riferimento indistintamente a proiezioni di utili futuri (quindi presumibilmente a dati civilistici) e a redditi imponibili futuri (che richiederebbero di prevedere le rettifiche fiscali da apportare agli utili ante imposte per gli anni di piano). Sarebbe opportuno un chiarimento in merito. 	
15	<p>UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.</p>	26	<p>c)Valutazioni di ammissibilità delle nDTA derivanti da DTL nette, per medesima tipologia di imposta connotata dagli stessi tempi di riconoscimento</p>	<p>Si richiama quanto indicato precedentemente a commento del punto a) circa le osservazioni sul limite all'orizzonte temporale considerato per il recupero della nDTA che si ritiene applicabile anche con riferimento al limite indicato nella Lettera in materia di ammissibilità delle DTL nette ai fini del riconoscimento delle nDTA.</p> <p>Si segnala inoltre che la limitazione prospettata dall'Autorità al punto 16 c. della Lettera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risulta in contrasto con quanto indicato dall'art. 75 dello IAS 12 che esonera espressamente le imprese dal disporre di una programmazione dettagliata dei tempi dell'annullamento di ciascuna differenza temporanea; - introduce un'ulteriore limitazione che risulta non coerente con il concetto di probabilità individuato dallo IAS 12. Nella sostanza, non consentendo l'ammissibilità delle nDTA per le DTL nette che si annullino nei periodi successivi a quelli dell'orizzonte temporale di cui al punto a), viene implicitamente assunto che le compagnie, per le eventuali DTL nette che si 	<p>Si veda la risoluzione al commento n. 8, proposta 1.</p>

				<p>prevede si annullino nei periodi successivi a quelli dell'orizzonte temporale di cui al punto a), realizzino imponibili fiscali negativi (al lordo degli effetti degli annullamenti delle differenze temporanee) per un ammontare almeno pari all'ammontare delle citate DTL nette.</p> <p>Si propone quindi di eliminare la limitazione indicate al punto 16. c) o, in subordine, di estendere l'orizzonte temporale che è possibile tenere in considerazione sulla base di quanto commentato al precedente punto a).</p>	
16	GRUPPO GENERALI	26	<p>c)Valutazioni di ammissibilità delle nDTA derivanti da DTL nette, per medesima tipologia di imposta connotata dagli stessi tempi di riconoscimento</p>	<p>Osservazione:</p> <p>L'Istituto richiede che la verifica della compensabilità delle DTL sia effettuata sulla base della tipologia e dell'esercizio di riversamento delle stesse.</p> <p>Stanti le metodologie stocastico-simulative market consistent di determinazione dell'SCR e il link fra SCR e MVBS / OF, si ritiene particolarmente complesso e potenzialmente fuorvianti la stima dei riversamenti delle DT sul piano temporale year by year, simulazione per simulazione. In particolare, il processo di MVBS prevede la valutazione al MV / FV di tutte le poste di bilancio, dove il "change to FV" è ipotizzato avvenire all'istante iniziale coincidente con la data di valutazione (t=0), istante in cui è garantita la market consistency. Di concerto, l'SCR rappresenta un MBVS post stress alla stessa data di valutazione, dove perdite (o utili) vengono riconosciuti istantaneamente.</p> <p>Proposta:</p> <p>Eliminare il riferimento all'ammissibilità delle nDTA derivanti da DTL nette solo se connotate dagli stessi tempi di riversamento, rendendo esplicito che le DTL nette possano essere completamente ammissibili a</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 8.</p>

				copertura delle nDTA.	
17	ANIA	26	d) Integrazione di informativa da rendere nel SFCR e nel RSR	<p>Osservazioni_8: NA</p> <p>Proposte_8: Si auspica la definizione di un set minimo di informazioni da rendere nel documento RSR. Si auspica la definizione di uno schema di informativa minimo obbligatorio di informazioni da rendere nel documento SFCR, nonché l'indicazione della relativa sezione del documento. Questo consentirebbe di garantire uniformità di <i>disclosure</i> tra tutti gli operatori del mercato, affinché la comunità finanziaria possa disporre di informazioni equiparabili per le loro eventuali valutazioni.</p>	<p>Proposta accolta. L'articolo 18 individua la disciplina sull'informativa da rendere all'IVASS. Non è presente per ora un dettaglio di informativa pubblica sul tema (SFCR).</p>
18	CROFI	26	d) Integrazione di informativa da rendere nel SFCR e nel RSR	<p>Per motivi di riservatezza si ritiene opportuno fornire questa nota informativa solo nel RSR che è fornito al regolatore. La disclosure al pubblico sul tema non appare opportuna, non essendo tra l'altro prevista specifica disclosure circa le ipotesi per il calcolo della LAC DT dagli Atti Delegati (art. 296). Un'eventuale introduzione di tale requisito a livello italiano comporterebbe pertanto un trattamento diverso rispetto al resto delle compagnie europee.</p>	<p>Proposta accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 17.</p>

19	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.	26	d) Integrazione di informativa da rendere nel SFCR e nel RSR	<p>L'articolo 296 degli Atti Delegati citato dall'Autorità di Vigilanza nella sua Lettera al mercato, fa esplicito riferimento alle informazioni sulla valutazione ai fini di solvibilità delle attività di impresa che riguardano da un lato il valore delle attività e dall'altro il valore delle riserve tecniche e delle altre passività finanziarie, corredata da una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze tra le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati dall'impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la valutazione nel bilancio. Pertanto, dal disposto normativo sembra non emerga la richiesta di una informazione relativa in modo particolare alle ipotesi e alle modalità di determinazione delle LAC DT.</p> <p>Si osserva, dunque, che tale richiesta potrebbe rappresentare un elemento di disomogeneità nell'informativa pubblica richiesta alle imprese tale da creare disparità di trattamento sotto il profilo competitivo tra imprese italiane e imprese estere soggette alla regolamentazione di altre Autorità.</p> <p>Si propone, perciò, di eliminare la richiesta di integrare l'informativa sulle LAC DT nel SFCR, ma di mantenerla esclusivamente a livello di RSR.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 17.</p>
20	GRUPPO GENERALI	26	d) Integrazione di informativa da rendere nel SFCR e nel RSR	<p>Osservazione:</p> <p>Nessuna</p> <p>Proposta:</p> <p>Stabilire un set informativo standard da rendere nei documenti SFCR e RSR al fine di prevedere la produzione dei dati necessari alla redazione dei documenti. Si sottolinea comunque che i livelli informativi afferenti al piano strategico attualmente comunicati al mercato sono estremamente limitati per</p>	<p>Proposta accolta (limitatamente all'RSR).</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 17.</p>

				la natura riservata di tali informazioni.	
21	ANIA	26	e) Altri aspetti	<p>Osservazioni_9:</p> <p>Si evidenzia come l'Istituto richiede che le compagnie utilizzino un'aliquota fiscale media unica sulla base "della composizione del bilancio dell'impresa". In particolare, viene suggerito quale possibile metodo di calcolo di tale aliquota una "media ponderata delle diverse aliquote fiscali applicabili, dove i pesi sono costituiti dalle percentuali delle basi imponibili a cui ciascuna aliquota è applicata". Si è assunto che la necessità di determinare un'aliquota media unica nasca dal fatto che alcune asset class (ad esempio le partecipazioni PEX) abbiano una tassazione ridotta. Ciò, peraltro, non è corretto, in quanto le partecipazioni societarie eleggibili per la PEX non integrano propriamente una fattispecie di tassazione ridotta, dal momento che tale regime costituisce un rimedio introdotto dal legislatore fiscale allo scopo di eliminare la doppia imposizione economica sugli utili societari (una prima volta in capo alla società che li produce e una seconda volta in capo alla società che li riceve sotto forma di dividendi).</p> <p>Proposte_9:</p> <p>Sul punto si richiede di chiarire meglio l'interazione di questo assunto con il successivo riferimento alle "basi imponibili", che in un'ottica fiscale richiamerebbe il concetto di flussi reddituali e non di consistenze patrimoniali. Peraltro, il riferimento al concetto di "base imponibile" sarebbe in contrasto con la logica semplificatoria di utilizzare un'aliquota fiscale media in luogo di un calcolo analitico.</p>	<p>Proposta 9 parzialmente accolta.</p> <p>E' stato rivisto ed integrato il documento contenente esempi di applicazione della disciplina che sarà reso disponibile sul sito web dell'IVASS,</p>

Osservazioni_10:

L'Istituto si riferisce indistintamente a proiezioni di utili futuri, quindi presumibilmente a dati civilistici, e a redditi imponibili futuri, che al contrario indicherebbero la necessità di prevedere le rettifiche fiscali da apportare agli utili ante imposte per gli anni di piano.

Proposte_10:

Sarebbe opportuno fornire maggiori chiarimenti in modo da poter pianificare eventualmente il maggiore carico di lavoro associato alla determinazione di redditi imponibili futuri.

Osservazioni_11:

In merito all'istituto del consolidato fiscale, l'Istituto sostiene che il calcolo dell'aggiustamento per le LAC DT, debba prescindere da eventuali accordi di consolidato fiscale e che la compagnia dovrebbe dimostrare di avere in una posizione "stand alone" sufficienti imposte differite e utili futuri tali da garantire la copertura delle nDTA.

Si evidenzia come tale approccio non risulti coerente con quello adottato in sede di determinazione degli Own Funds; è inoltre utile ricordare che nella realtà dei fatti, alla luce delle caratteristiche dell'imposta sui

Proposta 10 accolta.

Con riferimento alla osservazione n. 10, il Regolamento è stato rivisto per privilegiare il riferimento, più corretto, ai redditi imponibili futuri.

redditi italiana, l'attribuzione delle basi imponibili alla consolidante fiscale non è opzionale (come avviene in altri regimi tributari), ma opera automaticamente in sede di dichiarazione dei redditi in virtù di un preciso obbligo contrattuale assunto dalla società consolidata.

Proposte_11:

Si chiede, pertanto, il pieno riconoscimento dell'istituto del consolidato fiscale previsto dalla legislazione italiana.

Proposta 11 parzialmente accolta.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano rispettivamente l'applicazione della disciplina in presenza di accordi per la cessione di utili o perdite e la deroga applicabile nei casi di imprese che aderiscano ad un accordo di consolidamento fiscale nazionale.

Resta fermo il fatto che un

				<p>mero riferimento ad un accordo, anche se di consolidamento fiscale nazionale, non è sufficiente a giustificare l'ammissibilità di nDTA.</p> <p>In presenza di un accordo di consolidamento fiscale nazionale, le valutazioni i sull'ammissibilità della LAC DT possono considerare, in deroga al principio generale, anche gli effetti di probabili redditi imponibili futuri prodotti da altre imprese incluse nell'ambito dell'accordo di consolidamento fiscale nazionale.</p> <p>La disciplina si fonda sul presupposto che, con idonee evidenze documentali redatte dalla consolidante fiscale, l'impresa possa dimostrare che detti redditi imponibili futuri sono stati valutati in modo prudente, nel rispetto dei limiti dell'accordo di consolidamento fiscale nazionale, vigente e si basano sulla ripartizione fra le imprese aderenti al medesimo accordo operata in modo coerente. Nei casi di applicazione della disciplina in deroga, l'organo amministrativo è tenuto a valutare l'approccio</p>
--	--	--	--	--

					seguito ed il relativo impatto sul calcolo dell'aggiustamento LAC DT, entrambi aspetti che saranno adeguatamente integrati nell'informativa da rendere all'IVASS ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.
22	CROFI	26	e) Altri aspetti	<p>Si chiede quali siano le fattispecie in cui poter applicare l'orientamento 9 contenuto nelle linee guida EIOPA (apparendo dalla lettera IVASS non ammissibili i recuperi dovuti a futuri utili di società consolidante).</p> <p>Laddove sussista adesione ad una "fiscal unit", si ritiene opportuna la possibilità di utilizzare le capacità di assorbimento di DTA laddove sia certificato un ammontare di passività per imposte correnti o di imponibili per utili futuri in grado di assorbire le DTA a livello della singola impresa e di "fiscal unit".</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si veda la risoluzione della proposta 11 del commento 21.</p>
23	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.	26	e) Altri aspetti	<p>Con riferimento a quanto indicato ai punti 22-24 a proposito del trattamento di eventuali accordi di Consolidato fiscale, si osserva che la limitazione indicata conduce, a livello di solvibilità di Gruppo, ad un'indebita penalizzazione a fronte della quale è opportuno prevedere appositi correttivi in quanto la LAC DT consolidata viene fatta derivare indirettamente da un riproporzionamento, al netto dell'effetto di diversificazione, delle LAC DT individuali delle imprese partecipate. Per meglio chiarire il meccanismo distorsivo si formula di seguito un'esemplificazione numerica per un gruppo costituito da due entità A e B.</p> <p>Caso 1: Nessuna delle imprese è in grado di supportare il pieno recupero delle nDTA</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si veda la risoluzione della proposta 11 relativa al commento n.21.</p>

	note	A	B
SCR (netto LAC TP e lordo LAC DT)	a	150	25
Aliquota fiscale media unica per calcolo nDTA	b	24%	24%
nDTA (aliquota teorica 24%)	c=a*b	36	6
DTL nette	d	0	0
Imponibili post shock	e	100	0
LAC DT	f=min(c;d+e*b)	24	0
SCR	g=a-f	126	25

Nell'ipotesi che l'SCR diversified consolidato fosse pari a 150 (corrispondente all'SCR di A) l'ammontare delle LAC DT a livello consolidato calcolato sulla base dell'allegato 3 del documento di consultazione 17/2015 sarebbe pari a:

$$150/(150+25)*(24+0)=20,6$$

Ipotizzando, che a livello consolidato, gli imponibili post shock siano almeno pari alla sommatoria di A e B (100), il calcolo comporta una penalizzazione in termini di maggior requisito di SCR a livello consolidato pari a $(24-20,6)=3,4$. Tale penalizzazione deriva dal fatto che la LAC DT di A (24) ammissibile a livello consolidato viene ridotta per tenere in considerazione il rapporto tra il SCR diversified e la somma degli SCR (netto LAC TP e lordo LAC DT). Da un punto di vista sostanziale, invece, nell'ipotesi che

entrambe le società A e B fossero soggette allo scenario implicito dell'SCR di Gruppo, la perdita sofferta a livello individuale risulterebbe inferiore e, conseguentemente, la quota di tale perdita che potrebbe essere assorbita dalla LAC DT sarebbe ragionevolmente superiore rispetto a quella misurata a livello individuale.

Caso 2: Una delle imprese è in grado di supportare il pieno recupero delle nDTA

	note	A	B
SCR (netto LAC TP e lordo LAC DT)	a	150	25
Aliquota fiscale media unica per calcolo nDTA	b	24%	24%
nDTA (aliquota teorica 24%)	$c=a*b$	36	6
DTL nette	d	0	0
Imponibili post shock	e	180	0

LAC DT	$f=\min(c;d+e*b)$	36	0
SCR	$g=a-f$	114	25

Nell'ipotesi che l'SCR diversified consolidato fosse pari a 150 (corrispondente all'SCR di A) l'ammontare delle LAC DT a livello consolidato calcolato sulla base dell'allegato 3 del documento di consultazione 17/2015 sarebbe pari a:

$$150/(150+25)*(36+0)=30,9$$

Ipotizzando, che a livello consolidato, gli imponibili post shock siano almeno pari alla sommatoria di A e B (180), il calcolo comporta una penalizzazione in termini di maggior requisito di SCR a livello consolidato pari a $(43,2-30,9)=12,3$. La penalizzazione è più elevata rispetto al Caso 1 in quanto nel calcolo previsto dall'allegato 3 del documento di consultazione 17 non viene tenuta in considerazione la quota di imponibili prospettici di A che eccedono l'SCR (netto LAC TP e lordo LAC DT). Tali imponibili consentirebbero invece, nella sostanza, di recuperare anche l'eventuale incapienza in termini di imponibili generati da B.

Al fine di evitare gli aggravii evidenziati sul SCR a livello consolidato che accentuano gli effetti penalizzanti già segnalati con riferimento al calcolo individuale, si propone:

- a) Per i gruppi in cui il consolidato Solvency II corrisponde a quello fiscale italiano: l'applicazione dello schema dell'allegato alla Lettera ai dati aggregati delle società di gruppo appartenenti al consolidato fiscale italiano;
- b) Per i gruppi con società al di fuori del perimetro di consolidato fiscale italiano: l'applicazione dello schema dell'allegato alla

				Lettera alle società del perimetro di consolidato fiscale e poi, successivamente, la formula indicata nell'Allegato 3 al Documento di consultazione nr. 17/2015 per la determinazione della LAC DT di Gruppo.	
24	GRUPPO GENERALI	26	e) Altri aspetti	<p>Osservazione: La lettera al mercato si riferisce indistintamente a proiezioni di utili futuri, quindi presumibilmente a dati civilistici, e a redditi imponibili futuri, che al contrario indicherebbero la necessità di prevedere le rettifiche fiscali da apportare agli utili ante imposte per gli anni di piano.</p> <p>Proposta: E' necessario un chiarimento in modo da poter pianificare eventualmente il maggiore livello informativo associato alla determinazione di redditi imponibili futuri. Si sottolinea comunque che il processo di MVBS / OF è basato su "change to FV" difficilmente riconducibili a poste fiscali local gaap, soprattutto nelle proiezioni del piano strategico.</p> <p>Osservazione: Nella documentazione ricevuta si richiede che le compagnie utilizzino un'aliquota fiscale media unica sulla base "della composizione del bilancio dell'impresa". In particolare, viene suggerito quale possibile metodo di calcolo di tale aliquota una "media ponderata delle diverse aliquote fiscali applicabili, dove i pesi sono costituiti dalle percentuali delle basi imponibili a cui ciascuna aliquota è applicata". Si è assunto che la necessità di determinare un'aliquota media unica nasca dal fatto che alcune asset class (ad esempio le partecipazioni PEX) abbiano una tassazione ridotta. Pertanto, tale richiesta suggerirebbe un'analisi delle grandezze patrimoniali che compongono il</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si veda la risoluzione della proposta 10 del commento n. 21.</p>

bilancio.

Proposta:

Sul punto, occorrerebbe chiarire meglio l'interazione di questo assunto con il successivo riferimento alle "basi imponibili", che in un'ottica fiscale richiamerebbe il concetto di flussi reddituali e non di consistenze patrimoniali. Peraltro, il riferimento al concetto di "base imponibile" sarebbe in contrasto con logica semplificatoria di utilizzare un'aliquota fiscale media in luogo di un calcolo analitico.

Osservazione:

L'Istituto sostiene che il calcolo dell'aggiustamento per le LAC DT, debba prescindere da eventuali accordi di consolidato fiscale e che la compagnia dovrebbe dimostrare di avere in una posizione "stand alone" sufficienti imposte differite e utili futuri tali da garantire la copertura delle nDTA.

Tale approccio risulta poco coerente con quello adottato nella realtà dei fatti, alla luce delle caratteristiche dell'imposta sui redditi italiana, dove l'attribuzione delle basi imponibili alla consolidante fiscale non è opzionale (come avviene in altri regimi tributari), ma opera automaticamente in sede di dichiarazione dei redditi in virtù di un preciso obbligo contrattuale assunto dalla società consolidata.

Proposta:

Consentire all'Impresa di dimostrare che possa disporre di DTL nette e generare utili futuri per l'ammissibilità delle nDTA a livello consolidato, in coerenza con quanto avviene effettivamente nel bilancio fiscale local gaap. La negazione dell'utilizzo del consolidato fiscale all'interno di un gruppo, in particolare ove gestito attraverso formali contratti, sembra contrario al principio di valutazioni realistiche,

Proposta accolta.

Si veda la risoluzione alla proposta 9 del commento n.21

Proposta parzialmente accolta.

Si veda la risoluzione della proposta 11 del commento 21.

				come anche indicato in altre parti della lettera al mercato.	
--	--	--	--	--	--